

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

Il giudice dr. Massimo Pagliarini

nel procedimento ex art. 28 Stat. lav. n. 16949 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2015, vertente

T R A

**A.N.M.I.R.S. - Associazione nazionale medici istituti religiosi ospedalieri**, in persona del segretario territoriale centro Italia, del delegato regionale Lazio, del segretario della sezione ospedale San Carlo di Nancy, del segretario della sezione ospedale Idi e del segretario della sezione ospedale Villa Paola

(avv. Filippo L. J. Silvestri)

ricorrenti

E

**PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE**, in Amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari

(avv. Rosario Salonia)

convenuta

N O N C H E '

**FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

(avv.ti Paolo de Berardinis, Vincenzo Mozzi e Giovanna Flora Ragusa)

convenuta

E

**LUIGI MARIA MONTI s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

(avv.ti Andrea Astolfi, Marco Marzani, Umberto Icolari e Sonia Gallozzi)

convenuta

E

**GRUPPO VILLA MARIA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

(avv.ti Andrea Astolfi, Marco Marzani, Umberto Icolari e Sonia Gallozzi)

convenuta



ha pronunciato fuori udienza il seguente

### **DECRETO**

L'Anmirs è un'organizzazione sindacale rappresentativa dei dirigenti medici che lavorano negli ospedali religiosi. Tra questi ultimi vi sono una serie di strutture mediche (Idi e San Carlo di Nancy di Roma e Ospedale Villa Paola di Capranica) che sono state di proprietà della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata concezione (cd. grupopo Idi sanità). Verso la fine del 2012, per le note vicende, di rilievo anche penale, che hanno interessato detto gruppo, la Provincia italiana sopra richiamata è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stata decisa, dai tre commissari straordinari, l'alienazione del gruppo.

Dopo lunghe e impegnative trattative, l'alienazione è stata decisa in favore della Fondazione Luigi Maria Monti, costituita dalla Congregazione dei Figli dell'Immacolata concezione, "madre" della omonima Provincia italiana.

Il trasferimento è stato preceduto dalla procedura informativa con le OO.SS ex art. 47 della legge n. 428/90, nel corso della quale veniva comunicato che l'Ospedale San Carlo di Nancy sarebbe stato ceduto alla Luigi Maria Monti, s.r.l. controllata completamente dalla omonima Fondazione.

All'esito di detta procedura, con l'accordo del 12.4.2015 (intervenuto tra l'Anmirs e le parti cedente e cessionaria), fu stabilito, tra l'altro, l'impegno di quest'ultime al mantenimento della classificazione delle strutture cedute (classificazione che comportava il mantenimento della figura dei dirigenti medici nell'ambito del servizio sanitario nazionale), nonché l'impegno della Fondazione a non alienare, in tutto o in parte e per un biennio, le proprie quote della Luigi Maria Monti s.r.l.

Detto accordo è stato ratificato dalle assemblee dei dirigenti medici delle strutture coinvolte nella cessione.

Il giorno seguente al predetto accordo sindacale, le parti hanno provveduto alla stipula dell'atto di compravendita.

Ricostruito molto sinteticamente il quadro delle vicende relative alla vendita del cd. gruppo Idi, va osservato che l'Anmirs ha attivato lo speciale procedimento ex art. 28 Stat. lav., sostenendo in primo luogo che la procedura



informativa con le OO.SS. ex art. 47 legge n. 428/90 sarebbe stata irregolare e avrebbe determinato conseguenze antisindacali.

Il nucleo essenziale di detta doglianza è la circostanza che la Luigi Maria Monti s.r.l. (acquirente finale dell'Ospedale San Carlo di Nancy) non sarebbe stata citata nella lettera di avvio della procedura di consultazione e che la stessa non avrebbe mai fatto parte di detta procedura, né avrebbe firmato alcun atto.

La doglianza è infondata.

Già in fase di avvio della procedura di consultazione sindacale, alle OO.SS. era stato comunicato che la Fondazione Luigi Maria Monti avrebbe gestito le strutture sanitarie, sia in proprio, sia avvalendosi, per la gestione dell'Ospedale San Carlo di Nancy, dell'ausilio di un partner individuato tra i primari operatori nazionali.

Come poi affermato dalla stessa Anmirs, nel corso dell'esame congiunto quest'ultima è venuta pienamente a conoscenza del fatto che cedente e cessionaria avevano intenzione di cedere l'Ospedale San Carlo ad una società di diritto privato avente forma di s.r.l. e denominata Luigi Maria Monti s.r.l.

E' poi significativo che nello stesso verbale di accordo ex art. 47 la predetta s.r.l. compare tra le parti presenti all'incontro ed è più volte menzionata.

Pertanto, se è vero che nella lettera di avvio la s.r.l. non è formalmente indicata (anche perché non ancora costituita), essa tuttavia lo è successivamente e soprattutto lo è in sede di accordo finale, dove compare come parte dello stesso e dove è più volte come detto menzionata.

Sicché, sostenere che l'Ospedale San Carlo di Nancy sarebbe stato ceduto ad una compagine sconosciuta ed occulta è circostanza decisamente smentita dalla documentazione in atti, in base alla quale deve ritenersi che l'Anmirs fosse ben consapevole dell'acquirente di detto Ospedale.

Quanto poi alla mancata illustrazione del piano industriale, è sufficiente leggere la comunicazione di avvio della procedura del 23.2.2015 per rendersi conto che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dall'art. 47 legge n. 428/90 (data del trasferimento; motivi di esso; conseguenze per i lavoratori; misure previste nei confronti di questi ultimi) e che il piano industriale è ivi chiaramente descritto.



Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta poi che nel corso delle consultazioni sia stata consegnata all'Anmirs la documentazione richiesta.

Quanto infine alla mancata spiegazione dei criteri di scelta del personale dirigente medico trasferito alle cessionarie, l'elenco del personale trasferito, pur in assenza di uno specifico obbligo, è stato concordato con l'Anmirs che lo ha sottoscritto unitamente al verbale di accordo del 12.4.2015.

In conclusione, deve ritenersi che la procedura ex art. 47 non sia stata irregolare come erroneamente sostenuto dall'O.S. ricorrente (e ciò, peraltro, conformemente a quanto già espresso dal Dicastero competente e a quanto statuito in analogo recente provvedimento di questo Tribunale).

Con un'ulteriore doglianza, l'Anmirs ha sostenuto che con la stipula dell'atto di compravendita le parti avrebbero violato l'accordo sindacale intercorso il giorno precedente.

In particolare, si è sostenuta la violazione della clausola dell'accordo sindacale secondo la quale la Fondazione si era impegnata per 24 mesi a non alienare, in tutto o in parte, le sue quote della Luigi Maria Monti s.r.l. e a mantenere la classificazione degli ospedali ceduti; e ciò perché poco prima della stipula della compravendita, e dopo l'accordo sindacale, la Fondazione era stata autorizzata dal Dicastero competente a dar corso ad un aumento di capitale della Luigi Maria Monti s.r.l. che consentisse il passaggio del pacchetto di maggioranza di detta s.r.l. al Gruppo Villa Maria, e cioè ad una compagine *profit* non religiosa che “con matematica certezza” avrebbe fatto venir meno il mantenimento della classificazione dell'Ospedale San Carlo di Nancy (con grave discredito per l'immagine del sindacato).

Anche detta doglianza non appare fondata.

A prescindere dalla circostanza (non proprio irrilevante) che a distanza di tempo dalla compravendita (e comunque al momento del deposito del ricorso) la classificazione di detto Ospedale è stata mantenuta e conservata e non è venuta meno (non potendosi dare rilievo, almeno giuridicamente alle “matematiche certezze”), va osservato che la classificazione di una struttura ospedaliera (e cioè, la equiparazione ai presidi della usl) non dipende da una mera qualificazione



formale derivante dalla natura religiosa del titolare dell'attività, ma dalla rispondenza della struttura ospedaliera a ben determinati requisiti oggettivi.

Non esiste pertanto alcun necessario automatismo tra la cessione dell'Ospedale San Carlo di Nancy in favore del Gruppo Villa Maria e la perdita della qualifica di ospedale classificato.

Il discredito dell'immagine dell'Anmirs è pertanto solo denunciato ma non sussiste.

Inoltre, non è antisindacale l'errore commesso dalla Fondazione (e da questa riconosciuto) in ordine alla non coincidenza dell'elenco del personale trasferito allegato all'atto di compravendita rispetto a quello allegato al verbale di accordo sindacale (nel primo è stato inserito il dr. Angelo al posto del dr. Barbieri), trattandosi di questione relativa a due singole posizioni che, come esposto oralmente in udienza, è in via di definizione.

Né è antisindacale la circostanza che il pagamento dei giorni di ferie non goduti dai medici sia stato effettuato non dalla cedente amministrazione straordinaria, ma dalle società cessionarie.

Non appare poi significativa la circostanza che la dichiarazione resa dai commissari straordinari (e riportata nel verbale di accordo sindacale) - secondo la quale la Regione aveva autorizzato il trasferimento ai cessionari di tutti i titoli per l'esercizio e l'accreditamento degli ospedali, nell'attuale stato di fatto e di diritto in cui erano in capo alla Provincia - non ha precisato e non ha aggiunto la dizione "*ove ne sussistano i requisiti oggettivi*", dal momento che è inverosimile sostenere che l'Anmirs, a causa di detta mancanza, abbia potuto ritenere che la Regione potesse concedere un'autorizzazione senza accertare i requisiti previsti dalla legge.

Del tutto teorico ed astratto, e comunque inidoneo a fondare una procedura di denuncia di antisindacalità, è poi il dubbio sulla possibilità che venga conservata, dalle cessionarie, l'attività di ricerca in precedenza riconosciuta alla Provincia.

Da ultimo, sia consentito aderire alle osservazioni di tutte le parti convenute, secondo le quali la procedura di cessione in esame ha perseguito con fatica l'obiettivo di garantire la conservazione di migliaia di posti di lavoro, realizzando un'opera di salvataggio di una impresa in amministrazione straordinaria, cosa che



di questi tempi non può che essere apprezzata, come fatto da tutte le altre OO.SS.  
ad eccezione della FP Cisl.

Per i suesposti motivi, la domanda proposta dall'Anmirs va disattesa.

La particolarità della fattispecie consente di compensare interamente tra le  
parti le spese del procedimento.

P . Q . M .

visto l'art. 28 Stat. Lav.

**RIGETTA** la domanda proposta dall'A.N.M.I.R.S.;

**COMPENSA** per intero tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, 17.7.2015.

Il giudice  
Massimo Pagliarini

